



Il tamponamento a catena

Descrizione

La Corte di Cassazione, nella <u>sentenza n. 12663 del 9 maggio 2024</u>, opera un piccolo sunto dei principi valevoli in tema di tamponamento a catena.

In primo luogo precisa che, ai sensi dellâ??art. 149 del Codice della Strada, il conducente di un veicolo devâ??essere in grado di garantire in ogni caso lâ??arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui lâ??avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione â??de factoâ?• dâ??inosservanza della distanza di sicurezza. Ne deriva che, esclusa lâ??applicabilità della presunzione di pari colpa di cui allâ??art. 2054 c.c., egli resta gravato dallâ??onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.

Nellâ??ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento, trova invece applicazione lâ??art. 2054 c.c., con conseguente presunzione â??iuris tantumâ?• di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sullâ??inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni Ã" il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo lâ??ultimo dei veicoli della colonna stessa.

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione 21 Mag 2024